



Decreto n. 211 del 03.03.2006

OGGETTO: SISTEMA FORMATIVO PER L'APPRENDISTATO 2005 – D.G.R. 197/2005  
ADEMPIMENTI RIFERITI ALLA COMPILAZIONE DEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE DI DETTAGLIO

## IL DIRIGENTE REGIONALE

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 12.01.1997, relativa alla applicazione della legge regionale n. 1 del 10.01.1997, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1967 del 25.6.2004, di approvazione della Direttiva 2005 "Sistema formativo per l'apprendistato";
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 28.1.2005, che approva i primi indirizzi operativi per l'attuazione, nella Regione Veneto, dell'apprendistato c.d. "professionalizzante" ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 276/2003, e stabilisce che, per gli apprendisti assunti ai sensi del citato art. 49, il Piano formativo individuale comunicato all'atto dell'assunzione venga seguito dalla compilazione di un Piano Formativo Individuale di Dettaglio che ha lo scopo di indicare con maggiore precisione il percorso formativo dell'apprendista ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute; tale Piano di dettaglio deve essere inviato alla Provincia competente o all'Ente bilaterale di riferimento per la validazione;
- Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3328 dell'8.11.2005 e n. 4303 del 30.12.2005, che approvano le disposizioni operative per la gestione delle attività, e definiscono tempi e modalità per la compilazione del Piano Formativo Individuale di Dettaglio;
- Rilevato che, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 3328/2005, il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro è demandato, fra l'altro, ad apportare eventuali modifiche alle disposizioni di gestione che si rendessero necessarie od opportune in relazione all'andamento delle attività;
- Ritenuto che, essendo il sistema formativo per l'apprendistato di cui alle citate deliberazioni n. 1967/2004 e n. 197/2005 in fase di prima sperimentazione, sia opportuno procedere ad una sua applicazione graduale;
- Ritenuto pertanto di dover prevedere che, per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 276/2003, la compilazione del Piano Formativo Individuale di Dettaglio debba essere effettuata solo nel caso in cui l'apprendista venga avviato alla formazione esterna oppure nel caso in cui l'azienda abbia capacità formative formale interna per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e/o trasversali;
- Acquisito preventivamente, nel corso dell'incontro del 22 febbraio 2006, il parere favorevole dal Gruppo Tecnico per l'Apprendistato istituito fra Regione, Parti Sociali, Province ed Organismi di Formazione ai sensi della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1967/2004;
- Attesa la regolarità dell'istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale:

## DECRETA

1. Di stabilire che, per gli apprendisti assunti a partire dal 4 aprile 2005 ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 276/2003, la compilazione del Piano Formativo Individuale di Dettaglio sia obbligatoria solo nel caso in cui l'apprendista venga avviato alla formazione esterna, e quindi sia beneficiario di voucher formativi, oppure nel caso in cui l'azienda abbia capacità formative formale interna per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e/o trasversali; in tutti gli altri casi la compilazione del Piano Formativo Individuale di Dettaglio sarà facoltativa e dovrà essere realizzata a cura dell'azienda e dell'apprendista, eventualmente avvalendosi anche della collaborazione di soggetti terzi;
2. Di stabilire che i Piani Formativi Individuali di Dettaglio inviati da aziende non obbligate alla compilazione non necessitino della validazione da parte della Provincia competente o dell'Ente Bilaterale di riferimento.

Firmato - Dr. Santo Romano

cv